



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 231 del 29/5/2017 recante:
"Proposta di regolamento attuativo della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21
recante «Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle
relative sanzioni» s.m.i."
relatore: G. AIETA

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/5/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	31/5/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa regionale

L.R. 5 luglio 2016, n. 21

pag. 3

Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.

Documentazione citata

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (2) (ART. 2).

pag. 6

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Testo Unico Bancario - Artt. 106 e 107

pag. 8

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

L.R. 5 luglio 2016, n. 21 ⁽¹⁾.**Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 6 luglio 2016, n. 74.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2016

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.*

1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, definite con deliberazione della Giunta regionale, può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.

2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.

3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con regolamento attuativo della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente ⁽²⁾.

4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con regolamento attuativo della Giunta regionale entro trenta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente ⁽²⁾.

5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con regolamento attuativo della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4 ⁽²⁾.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo vigente al momento della presentazione dell'istanza ⁽³⁾.

7. La rateazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a duecento euro per le persone fisiche e a ottocento euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in seicento euro.

8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, il contribuente incorre in decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, salvo l'eventuale escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro ⁽⁴⁾.

9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di decadenza.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.

(2) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, lettera a\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1, della medesima legge](#)).

(3) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, lettera b\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1, della medesima legge](#)).

(4) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, lettera c\), punti da 1\) a 4\), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44](#), a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 2 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 3 *Disposizioni finanziarie.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni delle entrate di cui all'articolo 1, la Giunta regionale provvede con atto amministrativo alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nella Missione U.01, Programma U.01.01 "Organi Istituzionali" dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ⁽³⁾ (ART. 2).**Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).****Art. 2. ISEE ⁽⁴⁾**

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, *secondo comma, lettera m)*, della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.

4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte.

6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

(4) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' [art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2016, n. 89](#).

Testo Unico Bancario
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

TITOLO V (1)
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Articolo 106 (2)
(Albo degli intermediari finanziari)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
 - a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
 - b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

Articolo 107
(Autorizzazione)

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
 - b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
 - c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
 - d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
 - e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (1);
 - e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110;
 - f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.